



STUDIO REGIS
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
NOVEMBRE 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2026



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Rimborso delle trasferte ai lavoratori
- Misure fiscali 2025 per il welfare aziendale
- Utilizzo del credito di imposta 4.0
- Crediti di imposta "inesistenti" e "non spettanti"

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica
- Iva carte carburante prepagate
- Rilevazione contabile degli acconti di imposta
- Numerazione e bollatura dei libri contabili
- Rendicontazione di sostenibilità

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11



NON SOLO IMPRESA

- Tassi di usura

Pag. 12



AGEVOLAZIONI

- Contributo acquisto veicoli elettrici

Pag. 13



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di novembre 2025

Pag. 14



IN EVIDENZA

NOTIZIE IN SINTESI

**SCARICO MASSIVO
DAL CASSETTO
FISCALE DELLE
CU 2025**

- Il provvedimento 20.10.2025, n. 390142 dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e operative per consentire agli intermediari abilitati di scaricare su base massiva i dati fiscali dei contribuenti che li hanno delegati per accedere al cassetto fiscale. La prima applicazione avverrà in via sperimentale con le Certificazioni Uniche (CU) 2025.
- Gli intermediari (Caf, professionisti abilitati e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni) potranno richiedere i dati delle Cu dei contribuenti deleganti attraverso Entratel, trasmettendo un apposito file di richiesta contenente il codice fiscale dell'intermediario, l'elenco dei codici fiscali dei soggetti interessati e l'anno d'imposta di riferimento.

**REGISTRAZIONE
TARDIVA DELLE
LOCAZIONI
PLURIENNIALI**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2025, ha precisato che la sanzione per la registrazione tardiva di un contratto di locazione di un immobile di durata pluriennale con opzione per l'impostazione anno per anno, deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità (e non all'imposta dovuta in relazione all'intera durata del contratto).
- La sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di € 250), ridotta al 45% (con un minimo di € 150) nel caso in cui la tardività non superi 30 giorni.

**ISPEZIONE PER
IRREGOLARITÀ
SU RICHIESTA
DEL SOCIO**

- Il Tribunale di Venezia ha stabilito che, ove emergano carenze organizzative tali da esporre l'impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi per chiedere la nomina di un ispettore (strumento altamente invasivo), affinché esso provveda a esaminare la situazione societaria, a vagliare l'esistenza di eventuali irregolarità e a riferirle al tribunale all'esito delle indagini.
- Nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di socio, ha presentato denuncia ex art. 2409 c.c., lamentando il compimento di gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore legale.

**NUOVE SANZIONI PER
REATI AMBIENTALI**

- È stato convertito in legge il D.L. 8.08.2025, n. 116, che introduce nuove fattispecie criminose e circostanze aggravanti per reati ambientali, oltre che misure interdittive: revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e blocco delle attività produttive, fino alla chiusura definitiva se l'impresa risulta usata stabilmente per compiere gravi delitti contro l'ecosistema.
- Inoltre, è allargata l'area della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, per effetto di ulteriori reati-prespunto che fanno scattare le sanzioni economiche alle società (fondate su un sistema a quote in cui l'importo finale deriva dal numero di quote, da 100 a 1.000, e dal valore di ciascuna, da € 258 a € 1.549, stabilito in base alle condizioni economiche dell'ente).


APPROFONDIMENTI
RIMBORSO DELLE TRASFERTE AI LAVORATORI

Il regime fiscale e contributivo delle trasferite dei lavoratori è cambiato dal 2025. L'art. 3 D.Lgs. 192/2024, modificando il regime delle trasferite nel comune della sede di lavoro, ha previsto che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferite nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. Il c. 81 dell'art. 1 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (esempio: taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferite o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997.

Ma attenzione, l'art. 1 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che la stretta sui pagamenti tracciabili sia validato solo per le spese effettuate nel territorio dello Stato italiano e che tale modifica abbia effetto retroattivo dal 1.01.2025.

NOVITÀ PER LE TRASFERITE
Trasferite in Italia

- Obbligo di tracciare i pagamenti delle spese di trasferita⁽¹⁾:
 - ai fini della **deduzione fiscale dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo**;
 - per **esentare da tassazione** e contribuzione i rimborsi corrisposti ai **dipendenti**.

- Si applica **dal 1.01.2025**.
- Rileva **anche ai fini Irap e Ires**.
- Ha per oggetto i **rimborsi analitici** (deducibili dal reddito d'impresa nel limite giornaliero di € 180,76 per trasferite in Italia e € 258,23 all'estero).

Trasferite all'estero

- Il D.L. 84/2025 prevede che la novità si applica **solo per le spese sostenute in Italia**.
- Pertanto, le trasferite all'estero sono escluse.

AMBITO OGGETTIVO

- La riformulata disciplina riguarda, in senso lato, **qualsiasi spesa di trasferita sostenuta a titolo di:**
 - viaggio e trasporto, compreso il noleggio con conducente e taxi;
 - vitto e alloggio.

ESCLUSIONI

- La normativa ha **escluso** espressamente dall'obbligo di tracciabilità le **spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea**.
Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite "spese non documentabili" (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti.
- Spese in **Italia**: € 15,49 giornalieri.
 - Spese all'**estero**: € 25,82 giornalieri.

ASPETTI OPERATIVI
Modalità di tracciamento

- **Nella pratica non è più conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferite.**
- Il dipendente in trasferita, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una **carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale**.
- Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferita la **carta di credito aziendale** collegata al conto corrente dell'azienda e i documenti di spesa sono intestati all'azienda.
- Nel secondo caso, il lavoratore, **utilizzando la propria carta di credito**, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere, riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo), mentre l'addebito sul proprio conto corrente dell'importo della carta di credito avverrà il 15 del mese successivo, quando avrà ricevuto da qualche giorno il rimborso dell'azienda.

Omessa tracciabilità

- Qualora le spese di viaggio e trasferita del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili:
 - le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali;
 - conseguentemente, si ridurrà l'importo netto accreditato in busta paga.

Nota¹

Il rimborso delle spese sostenute per trasferite effettuate nel territorio **comunale** della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto **comprovate e documentate** (dal 1.01.2025). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".



MISURE FISCALI 2025 PER IL WELFARE AZIENDALE

L'art. 1, cc. 386 - 391 della legge di Bilancio 2025 contiene due diverse misure di welfare aziendale. Nello specifico, si introduce un regime temporaneo di non concorrenza al reddito, ai fini delle imposte sui redditi, in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 per le somme erogate a titolo di canoni di locazione e spese di manutenzione, mentre i cc. 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).

**RIMBORSO
DEI CANONI
DI LOCAZIONE**

Per il 2025

Non concorrono al reddito di lavoro dipendente, per i primi 2 anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di € 5.000 annui, le somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori.

- La non concorrenza delle predette somme, erogate o rimborsate dai datori di lavoro, opera in relazione ai lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.01.2025 al 31.12.2025, che:
 - abbiano percepito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell'anno precedente** alla data di assunzione a tempo indeterminato, ossia nell'anno 2024;
 - abbiano **trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro** e che tale Comune sia **distante più di 100 chilometri** da quello di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano nell'ISEE del nucleo familiare del lavoratore dipendente, nonché ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

- Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a determinare il reddito, entro il **limite complessivo di € 1.000**:
 - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro⁽¹⁾;
 - le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

L'ammontare del **limite è innalzato a € 2.000** qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli - tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto - fiscalmente a carico⁽²⁾ ai sensi dell'art. 12, c. 2 Tuir.

- L'agevolazione è riconosciuta in **misura intera a ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
- Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'art. 12 Tuir poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU).
- Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir, l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico - anche in assenza dei requisiti anagrafici di cui alla citata disposizione, in virtù della previsione di cui al c. 4-ter del medesimo articolo - sia dell'uno sia dell'altro genitore.
- La medesima condizione a cui è subordinato l'innalzamento del limite a € 2.000 è da ritenersi rispettata anche qualora il lavoratore dipendente non benefici, in relazione allo stesso figlio, della detrazione fiscale per il figlio a carico, in assenza dei presupposti anagrafici di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.

FRINGE BENEFITPer i periodi
2025, 2026
e 2027

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali sia attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

⁽²⁾ Per essere considerati **fiscalmente a carico**, i figli devono disporre di un reddito complessivo - computandovi anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica - non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000.

Note



UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA 4.0

Per l'utilizzo dei crediti di imposta calcolati sull'acquisto di beni strumentali 4.0, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2025, possono presentarsi diverse procedure applicative distinte a seconda delle caratteristiche dell'investimento effettuato nell'anno 2025 o a cavallo dell'anno 2024.

DIVERSE TIPOLOGIE CREDITO DI IMPOSTA 4.0

- Per utilizzare correttamente il credito di imposta che emerge da investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) effettuati nel 2025 occorre verificare:
 - **eventuale versamento di un acconto;**
 - **consegna del bene;**
 - **avvenuta interconnessione.**
- Sulla base delle diverse situazioni potrebbe essere necessario inviare delle comunicazioni al MIMIT tramite il sito GSE utilizzando moduli vecchi (approvati nel 2024) oppure nuovi (approvati nel 2025).
- Ai crediti più recenti si applica la limitazione delle risorse disponibili.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2024

O con versamento di un acconto entro il 31.12.2024

- Per gli investimenti **completati nel 2024** e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali, **al 31.12.2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.D. 24.04.2024 **senza una limitazione delle risorse disponibili**. In particolare, deve essere inviato un modello di prenotazione del 2024 (vecchio modello):
 - **sia in via preventiva sia in via consuntiva**, per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024;
 - **esclusivamente in via consuntiva**, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.2023 al 29.03.2024, per i quali a tale data residua ancora un credito.
- **Misura credito di imposta:** 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni (15% per immateriali con consegna entro il 30.06.2025 fino a € 1 milione).
- **Comunicazione GSE** su vecchi moduli (D.M. 24.04.2024).
- **Risorse** non limitate, ma controllo dell'Agenzia delle Entrate sull'avvenuta comunicazione.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.
- **Codice tributo: 6936** per beni materiali 4.0 e **6937** per beni immateriali 4.0 (consegna entro il 30.06.2025) - **anno di riferimento** = anno di completamento dell'investimento.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

O con versamento di un acconto entro il 31.12.2024

- Per i soggetti che hanno effettuato investimenti **dal 1.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di € 2.200 milioni.
- **Misura credito di imposta:** 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Comunicazioni GSE** su nuovi moduli D.D. 15.05.2025 (prenotazione, aconto entro 30 giorni e completamento entro il 31.01.2026 o 31.07.2026 per investimenti ultimati entro il 30.06.2026).
- **Risorse limitate:** l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l'indicazione del credito d'imposta prenotato ovvero dell'indisponibilità delle risorse.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre **attendere la disponibilità** del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo: 7077** per beni materiali 4.0 - **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.

INVESTIMENTI EFFETTUATI SENZA VERSAMENTO DI UN ACCONTO ENTRO IL 31.12.2024 E INVIO VECCHI MODULI DI PRENOTAZIONE

- Rientrano nella categoria precedente gli investimenti ordinati nell'anno 2024 per i quali non sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto entro 31.12.2024.
- In caso di prenotazione del credito di imposta effettuata con i vecchi modelli, **occorreva re-inviare entro il 17.07.2025** la richiesta di prenotazione delle risorse con i modelli approvati nel 2025, per mantenere la cronologia precedente. Diversamente, si rientra in una nuova cronologia.
- **Misura credito di imposta:** 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Reinvio Comunicazione GSE** su nuovi moduli D.M. 15.05.2025 entro il 17.07.2025 oppure nuovo invio prenotazione, aconto e completamento.
- **Utilizzo credito di imposta in 3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre attendere la disponibilità del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo: 7077** per beni materiali 4.0 - **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.



CREDITI DI IMPOSTA “INESISTENTI” E “NON SPETTANTI”

L’atto di indirizzo Mef 1.07.2025 chiarisce la distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti” ai fini del recupero e del regime sanzionatorio, recependo la delega della L. 111/2023 e le definizioni introdotte dal D. Lgs. 87/2024 nel D. Lgs. 74/2000, con effetti anche sulle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997. La distinzione incide su termini di decadenza degli atti di recupero, misura delle sanzioni penali e amministrative e modalità procedurali di riscossione secondo l’art. 38-bis D.P.R. 600/1973, come riformato dal D. Lgs. 13/2024. Particolare attenzione è dedicata ai crediti sovvenzionali e alla certificazione tecnica ex art. 23 D.L. 73/2022, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.

CREDITI “INESISTENTI”

Mancanza, totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento (anche fonti secondarie richiamate).

Requisiti oggettivi/soggettivi oggetto di **rappresentazioni fraudolente** con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Compresi: soggetto non legittimato, operazione non effettuata, mancanza di elementi essenziali previsti dalla disciplina.

Compresi: crediti generati artificialmente anche nel mod. F24; sanzioni amministrative aggravate.

CREDITI “NON SPETTANTI”

Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.

Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Esempi: errata ripartizione temporale; divieti di compensazione per specifici debiti; cessione in casi non consentiti; superamento limiti generali di compensazione.

Rilevante per crediti d’imposta sovvenzionali, come R&S, innovazione, design; oggetto di maggiori criticità applicative.

L’attività agevolata è svolta; vizio formale-ostativo, non insussistenza del presupposto.

SANZIONI PENALI

Crediti “inesistenti”

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti oltre € 50.000/anno.

Soglia quantitativa.

Crediti “non spettanti”

Da 6 mesi a 2 anni.

Non punibilità se esiste obiettiva incertezza tecnica su elementi/qualità.

Clausola di non punibilità tecnica.

Tavola n. 1

Sanzioni amministrative

Voce	Contenuto generale		Effetti>Note operative
Sanzioni amministrative	Crediti “inesistenti”	Non fraudolenti	70% dell’importo indebitamente compensato.
		Fraudolenti	70% aumentata dalla metà al doppio.
	Crediti “non spettanti”	25% del credito; si applica anche per adempimenti non a pena di decadenza non rimossi nei termini del c. 4-ter.	Fattispecie ridotta rispetto ai crediti “inesistenti”.
Utilizzo dei crediti in difetto dei prescritti adempimenti (c. 4-ter)	Sanzione fissa € 250 se violazioni strumentali (non a pena di decadenza) sono rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi o, se assente, entro un anno dalla commissione della violazione.		Incentivo alla rimozione tempestiva del vizio formale.
Procedura di recupero	Atto di recupero Agenzia Entrate con termini decadenziali differenziati : entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello del relativo utilizzo nel caso di crediti “non spettanti”; entro il 31.12 dell’8° anno successivo in caso di crediti “inesistenti”.		Procedura derogatoria e unificata per recupero crediti in compensazione.
Termini di decadenza	<ul style="list-style-type: none"> 31.12 del 5° anno successivo a quelle del relativo utilizzo, per crediti non spettanti. 31.12 dell’8° anno successivo, in caso di crediti inesistenti. 		

Tavola n. 2

Certificazione

Voce	Contenuto generale	Effetti>Note operative
Ruolo della certificazione	Certificazione tecnica sugli investimenti R&S/innovazione/design, anche post factum, con effetti vincolanti salvo non corretta rappresentazione dei fatti.	Atti difformi sono nulli; è consigliata la comunicazione collaborativa all’Amministrazione Finanziaria.
Ambito oggettivo certificazione	Qualificazione investimenti effettuati o da effettuare; R&S ex art. 3 D.L. 145/2013; innovazione 4.0/green per maggiorazioni L. 160/2019.	Strumento per la certezza operativa e la prevenzione di controversie.


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
RAVVEDIMENTO PER TARDIVA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omesso l'invio.

Per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, se le fatture spedite in ritardo fossero molte, è più conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Ufficio potrebbe applicare l'istituto del cumulo giuridico, con la sanzione fissa minima (€ 250) aumentata di 1/4. L'atto di contestazione può essere definito pagando 1/3. Diversamente, scegliendo il ravvedimento, il contribuente, per le violazioni commesse dal 1.09.2024 può applicare il cumulo giuridico.

VIOLAZIONE	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Dal 70% dell'imposta, con importo minimo di € 300.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	5% dei corrispettivi, con un minimo di € 300.
Nota	Per le violazioni formali, nessuna sanzione si applica. Si tratta di violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	TERMINE
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

**CONCORSO
DI VIOLAZIONI**

- È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la **violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio**, chi, con una **sola azione od omissione**, **viola diverse disposizioni** anche relative a tributi diversi ovvero **commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione**, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
- Quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da 1/4 al doppio si applica alla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.

**DEFINIZIONE
DELLA
CONTROVERSIA**

- Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il **pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata** e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.



IVA CARTE CARBURANTE PREPAGATE

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 235/2025, ha chiarito che le carte prepagate per il carburante rientrano nella disciplina dei buoni corrispettivo **multiuso** ai sensi dell'art. 6-quater D.P.R. 633/1972, modificando l'orientamento precedentemente espresso nella circolare n. 8/E/2018.

La normativa individua **come momento di rilevanza Iva quello dell'utilizzo del credito caricabile per l'acquisto del carburante**, non quello della ricarica della carta stessa. Tale impostazione esclude la necessità di emissione di fattura sulle ricariche; l'operazione fiscalmente rilevante è la cessione del carburante al momento del rifornimento.

ELEMENTO	DISCIPLINA APPLICABILE	ADEMPIMENTI	EFFETTI FISCALI
Qualificazione carta carburante	Buono corrispettivo multiuso ex art. 6-quater D.P.R. 633/1972.	La ricarica della carta non rappresenta una cessione di bene/prestazione di servizio ai fini Iva.	Rilevanza Iva solo al momento del riscatto per rifornimento carburante.
Momento di emissione e liquidazione Iva	L'imposta si liquida nella fase di utilizzo della carta presso la stazione di servizio.	La transazione (pagamento tramite carta prepagata) deve risultare nel registro dei corrispettivi (del distributore) del giorno.	L'importo Iva è calcolato secondo il prezzo del carburante vigente al momento dell'erogazione.
Documentazione ricarica della carta	Nessun obbligo di fatturazione per l'accreditto sulla carta prepagata (salvo spese per emissione della carta come servizio separato).	Se è stata emessa la fattura per la ricarica, è necessario stornare l'operazione con nota di variazione.	Recupero dell'Iva relativa agli importi erroneamente liquidati mediante nota di variazione; se è decorso il termine: istanza di rimborso.
Registrazione operazioni	Registrazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.	Le transazioni sono rilevate dal misuratore fiscale automatico e annotate nel totale corrispettivi giornalieri.	La memorizzazione elettronica sostituisce l'obbligo di certificazione tramite scontrino/ricevuta.
Emissione della carta prepagata	Il corrispettivo per l'emissione della carta costituisce prestazione distinta, da documentare separatamente.	Se previsto nel contratto, la relativa operazione è soggetta a Iva come servizio accessorio.	Si distingue dall'operazione di ricarica e dal successivo acquisto di carburante.
Disciplina transitoria	Se sono state seguite prassi superate (circ. 8/E/2018), è necessario rettificare secondo il nuovo orientamento.	Emissione di nota di variazione ovvero istanza di rimborso.	Legittimo affidamento, applicabile in caso di indicazioni superate della prassi.



RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

Successivamente al versamento della 2° o unica rata di acconto delle imposte dovute (scadenza 30.11.2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), i soggetti esercenti attività economiche devono rilevare, in alcuni casi, tali versamenti all'interno della contabilità aziendale. Si propongono le scritture contabili da effettuare. è opportuno ricordare che, a fronte della possibilità di compensazione, deve essere ugualmente rilevato l'avvenuto versamento con utilizzo del conto "crediti compensabili". Nella pratica accade, talvolta, specialmente nelle società di persone, che i soci addebitino le proprie deleghe personali delle imposte sul conto corrente della società; tali movimenti devono essere considerati dei prelievi soci, che non incidono sul conto economico della società.

Esempio n. 1

Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento dell'acconto

SP C II 5-quater	SP C IV 1		30.11.n		
		Titolare c/prelievi	a	Banca c/c	
<i>Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali.</i>					
					10.000,00

Esempio n. 2

Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per Iva

SP C II 5-quater	SP C IV 1 SP C II 5-bis		30.11.n		
		Titolare c/prelievi	a	Diversi	
			a	Banca c/c	
			a	Crediti compensabili	
<i>Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali con compensazione.</i>					
					8.500,00
					1.500,00
					10.000,00

Esempio n. 3

Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'aconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito Iva compensabile

SP C II 5-bis	SP C II 5-bis		30.11.n		
		Aconto Irap	a	Credito compensabili	
<i>Versamento 2° rata di aconto Irap anno "n+1" con utilizzo del credito Iva compensabile.</i>					
					5.000,00

Esempio n. 4

Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'aconto Irap e Ires

SP C II 5-bis SP C II 5-bis	SP C IV 1		30.11.n		
		Diversi	a	Banca c/c	
<i>Addebito su c/c del modello F24 per versamento 2° aconto imposte per l'anno "n+1".</i>					
					10.000,00
					5.000,00
					15.000,00

Esempio n. 5

Società di capitali che, pur dovendo versare l'aconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi

SP C II 5-bis SP C II 5-bis	SP C II 5-bis SP C II 5-bis SP C IV 1		30.11.n		
		Diversi	a	Diversi	
<i>Versamento 2° rata di aconto delle imposte per l'anno "n+1" con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.</i>					
					10.000,00
					5.000,00
					2.000,00
					1.000,00
					12.000,00
					15.000,00

Nota¹

Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel modello F24, i conti relativi possono essere, per esempio, denominati credito (Ires-Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.



NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
 La formulazione degli artt. 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola
Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> • Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. 	SÌ	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> E relativi sezionali </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Tenuti per obbligo di legge o volontariamente </div>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO		
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. 	SÌ	Tassa annuale forfearia. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> • Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> E relativi sezionali </div>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO		
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. 	SÌ	Tassa annuale forfearia. € 516,46²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> E relativi sezionali </div>			

- Note**
1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
 2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 • Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Il D. Lgs. 125/2024 ha disciplinato la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni sul modello e sulla strategia aziendale in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Il decreto estende alle piccole e medie imprese quotate, diverse dalle micro imprese, gli obblighi di rendicontazione già previsti per le grandi imprese e sostituisce la rendicontazione non finanziaria con quella di sostenibilità, da fornire nella relazione sulla gestione. Le imprese dovranno adeguare, nei termini prorogati dal D.L. 95/2025, il sistema informativo per acquisire i nuovi dati. Si segnala che la commissione Affari giuridici del Parlamento UE ha recentemente approvato gli emendamenti alla Direttiva in tema di sostenibilità ambientale e sociale, proponendo di limitare gli obblighi di rendicontazione alle aziende con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Il testo dovrà ora passare al voto dell'assemblea plenaria prima dell'avvio dei negoziati finali con i Paesi Ue.

SOGGETTI INCLUSI

Società costituite nella forma giuridica della Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

Imprese di assicurazione, imprese di cui all'art. 95, cc. 2 e 2-bis D. Lgs. 209/2005 ed enti creditizi.

SOGGETTI ESCLUSI

Non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 125/2024 le **micro imprese**, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

RENDICONTAZIONE INDIVIDUALE DI SOSTENIBILITÀ

- Le imprese rientranti nell'ambito applicativo della disciplina devono includere in un'apposita sezione della **relazione sulla gestione** le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione:
 - le imprese che siano imprese di **grandi dimensioni**;
 - le **piccole e medie imprese quotate**;
 - le imprese rientranti nell'ambito applicativo della disciplina, che siano società **madri di un gruppo di grandi dimensioni**;
 - le **società figlie e le succursali di società madri extra-europee** (imprese di Paesi terzi) che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese quotate.

Le imprese forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea.

Le **piccole e medie imprese quotate**, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive possono limitare la rendicontazione di sostenibilità a **informazioni ridotte**.

RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina, che siano **società madri di un gruppo di grandi dimensioni**, includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

ENTRATA IN VIGORE

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2024

- 1) Imprese di grandi dimensioni che costituiscono **enti di interesse pubblico** che, alla data di chiusura del bilancio, superano il **numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.
- 2) Enti di interesse pubblico (art. 16, c. 1 D. Lgs. 39/2010) che sono, altresì, **società madri di un gruppo di grandi dimensioni** e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del **numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**.

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2027

- 1) Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al punto precedente.
- 2) Società madri diverse da quelle di cui al punto precedente.

Da esercizi aventi inizio il 1.01.2028

- 1) Piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro imprese.
 - 2) Enti piccoli e non complessi, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese.
 - 3) Imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese.
- Con raccomandazione 2025/1710/Ue, l'Unione Europea incoraggia le imprese di modeste dimensioni a pubblicare annualmente il rendiconto su base volontaria.
 - L'atto reca gli standard con cui microimprese e Pmi non quotate potranno costruire una valida rendicontazione di sostenibilità in modo semplificato.

DEFINIZIONE DELLE IMPRESE RIENTRANTI NELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA


NON SOLO IMPRESA
TASSI DI USURA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.10.2025 e il 31.12.2025.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,36	16,9500
	Oltre € 5.000,00	8,84	15,0500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,59	23,4875
	Oltre € 1.500,00	15,55	23,4375
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,95	13,9375
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,46	12,0750
	Oltre € 200.000,00	4,96	10,2000
Credito personale		11,10	17,8750
Credito finalizzato		10,78	17,4750
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,41	12,0125
	Oltre € 50.000,00	4,60	9,7500
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,66	11,0750
	A tasso variabile	5,54	10,9250
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	8,82	15,0250
	Oltre € 25.000,00	8,01	14,0125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,56	15,9500
	Oltre € 25.000,00	7,11	12,8875
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,58	8,4750
	A tasso variabile	4,22	9,2750
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,37	20,7125
	Oltre € 15.000,00	9,19	15,4875
Credito revolving		15,52	23,4000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,47	18,3375
Altri finanziamenti		14,09	21,6125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **margine di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Con il Decreto 8.08.2025 sono stati stabiliti requisiti, modalità e limiti del nuovo bonus per l'acquisto di veicoli a zero emissioni. Trattasi di incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico già in possesso.

DESTINATARI

- **Persone fisiche** che acquistano un veicolo **elettrico di tipo M1** (vettura fino a 8 posti) e che siano residenti in un comune compreso in una Area Urbana Funzionale (FUA)¹, ossia città > 50.000 abitanti + zone di pendolarismo.
- **Microimprese** con sede legale in FUA, per l'acquisto di **veicoli commerciali elettrici (categorie N1/N2)**, fino a 2 veicoli.

MISURA DEL CONTRIBUTO

- Per i soggetti **privati**, il contributo a fondo perduto è pari a:
 - € 11.000 se l'ISEE è ≤ € 30.000;
 - € 9.000 se l'ISEE è tra € 30.001 e € 40.000.
- Il prezzo del veicolo (listino ufficiale casa costruttrice) **non deve superare € 35.000** (al netto dell'Iva) per le **persone fisiche**.
- Per le **microimprese²** l'incentivo è pari al **30% del prezzo d'acquisto** (al netto dell'Iva) con un tetto massimo di **€ 20.000 per veicolo**.

CONDIZIONI E TEMPISTICHE

- È obbligatoria la **rottamazione di un veicolo a motore termico** di classe ambientale fino a **Euro 5**, di proprietà del beneficiario da **almeno 6 mesi**.
- Il nuovo veicolo deve essere mantenuto (non rivenduto) per **almeno 24 mesi** (2 anni).
- L'incentivo **non è cumulabile** con altri incentivi nazionali, regionali o comunitari sull'acquisto dello stesso veicolo³.
- I **concessionari/rivenditori** dovranno **accreditarsi** su piattaforma dedicata. A partire dalle ore 12:00 del **23.09.2025**, la piattaforma www.bonusveicolelettrici.mase.gov.it è **attiva** esclusivamente per la **registrazione degli esercenti** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 D.M. 8.08.2025, n. 236.
- **Dal 22.10.2025** è consentito l'accesso alla piattaforma Sogei per i **soggetti interessati a richiedere l'incentivo a fondo perduto**.
- Il contributo statale assume la forma di **sconto immediato praticato dal venditore al momento dell'acquisto**, e successivamente il concessionario sarà rimborsato dallo Stato tramite la piattaforma telematica. Questa modalità implica che il concessionario assuma un ruolo intermedio: anticipa il contributo al cliente e poi lo recupera dal Ministero tramite la piattaforma informatica.

VEICOLO NUOVO

- **Veicolo elettrico** a batteria che **non è mai stato immatricolato**, né in Italia né in altri Paesi.
- L'immatricolazione rappresenta l'atto amministrativo e giuridico che autorizza il veicolo alla circolazione e ne segna l'inizio della vita legale. Fino al compimento di tale atto, il veicolo mantiene la qualifica di "nuovo di fabbrica".

CALCOLATO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI VEICOLI M1

- Il prezzo di acquisto, come definito dall'art. 3 D.M. 8.08.2025 n. 236, è da intendersi così come risultante dai **listini dei prezzi ufficiali** delle case automobilistiche produttrici, ovvero **al netto degli importi di seguito indicati** (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - Iva;
 - eventuali optional e allestimenti;
 - Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
 - diritti di immatricolazione e altri oneri amministrativi;
 - emolumenti per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
 - imposta di bollo;
 - costo delle targhe.

CLASSE DI OMOLOGAZIONE PER I VEICOLI DA ROTTAMARE

- L'art. 3 D.M. 8.08.2025, n. 236 prevede, tra le altre condizioni per il conseguimento del bonus, che **ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo "è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5"**.
- In particolare, rientrano tra i veicoli **ammissibili alla rottamazione**:
 - le autovetture (categoria M1) e i veicoli commerciali leggeri (categoria N1) con omologazione fino a Euro 5;
 - i veicoli **commerciali pesanti** (categoria N2) con omologazione fino a **Euro V**.

Note

1. Come definite dal Regolamento di esecuzione 2019/1130.
2. Impresa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/955, occupa meno di 10 persone e presenta un bilancio annuo non superiore a € 2 milioni.
3. Fanno eccezione le agevolazioni fiscali come, ad esempio, quelle riconosciute alle persone con disabilità grave.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 10 novembre	Imposte dirette	<p>Modello 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.</p>
Venerdì 14 novembre	Bonus psicologo	<p>Domanda - Termine di presentazione in via telematica, all'Inps, dell'istanza, mediante l'apposito servizio online.</p>
Sabato ¹ 15 novembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviano i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche indicate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 3^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023.</p> <p>Versamento - Termine per il versamento della 3^a rata dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).</p>
Domenica ¹ 16 novembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</p> <p>Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di ottobre 2025.</p> <p>Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 ha allineato alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.</p>



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 novembre (segue)	Iva (segue)	<p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2025.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2025, mediante il modello F24.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3^a rata del contributo fisso minimo per il 2025.</p> <p>Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.</p> <p>Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2024 e all'accounto 2025, devono effettuare il versamento della 4^a e ultima rata.</p>
Martedì 18 novembre	Imposte dirette	<p>Credito d'imposta Zes unica - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025. Le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.</p>
Giovedì 20 novembre	Imposte dirette	<p>Credito d'imposta Zes unica per imprese agricole, pesca e agricoltura - La legge di Bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1.01 al 15.11.2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, dal 20.11.2025 al 2.12.2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025.</p> <p>Credito d'imposta ZIs - Dal 20.11.2025 al 2.12.2025 deve essere comunicato l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2025 al 15.11.2025 (art. 3, cc. 14-octies/14-decies L. 207/2024).</p> <p>Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2025.</p> <p>Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
Martedì 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ¹ 30 novembre	Imposte dirette	<p>Modello 730/2025 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2^a o unica rata di acconto.</p> <p>Imposta sui servizi digitali - Termine di versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno 2024 (art. 1, cc. 21-22 L. 207/2024).</p> <p>Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e plusvalenze da cripto-attività - Termine di versamento della 1^a o unica rata (art. 1, cc. 23-29 L. 207/2024).</p> <p>Assegnazione agevolata beni ai soci - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per le società che hanno effettuato il versamento del 60% entro il 30.09.2025 (art. 1, cc. 31-36 L. 207/2024).</p> <p>Estromissione beni di imprese individuali - Termine di versamento della 1^a rata dell'imposta sostitutiva in relazione ai beni posseduti al 31.10.2024 ed estromessi dal 1.01.2025 al 31.05.2025 (art. 1, c. 37 L. 207/2024).</p> <p>Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2025.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 2^a o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2025, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.</p>
	Imposte dirette e Irap	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
	Cedolare secca	<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Iva	<p>Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3^o trimestre 2025.</p> <p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1^o del mese, e di quella inherente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Imposta di registro	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 2^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024.</p>
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>Versamento - Termine di versamento della 1^a o unica rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni dei terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2025. Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia di stima.</p>
	Imposta di bollo	<p>Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1^o e 2^o trimestre 2025 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3^o trimestre 2025.</p> <p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
	Inps	<p>Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2^a rata della quota di contribuzione 2025 eccedente il contributo minimo.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del 2^o acconto 2025 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Fasi	<p>Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4^o trimestre 2025.</p>
	EnpacI	<p>Adempimenti - Termine di versamento della 4^a rata del contributo soggettivo e della 3^a rata del contributo integrativo 2025.</p>
Nota ¹		<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1^o giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1^o giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1^o giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 70/2011].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**